

# **EDILCONFIDI L'AQUILA**

*Società Cooperativa Garanzia Fidi Fra Costruttori Edili ed Imprese Affini  
C.F. 0019180663*

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA**

### **ART. 1 – DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI ASSOGGETTABILI ALLA GARANZIA DEL CONFIDI.**

Le operazioni ammesse alla garanzia del Consorzio possono essere così definite:

- a) ORDINARIE: sono quelle che, genericamente, rientrano nel credito di esercizio;
- b) STRAORDINARIE: sono quelle relative a specifiche necessità aziendali ricorrenti, essenzialmente, in coincidenza di particolari scadenze annuali (pagamento tredicesima, versamenti contributi, ecc.);
- c) SPECIALI: tutte le altre operazioni non rientranti nei casi a) e b).

L'elenco dettagliato delle operazioni può essere desunto dalla convenzione attualmente in essere con le banche finanziatrici.

Sulle operazioni speciali può essere concesso un contributo in c/capitale o in c/interessi da parte dell'EDILCONFIDI, nella misura, nei limiti e con le modalità deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione e recepite dalle banche convenzionate in appositi accordi o regolamenti.

### **ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER LA BANCA E DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DEL CONFIDI.**

La domanda va presentata in duplice copia sull'apposita modulistica del Consorzio, presso la sede sociale, corredata dalla seguente documentazione:

- Bilanci degli ultimi due esercizi completi della nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie, unitamente ad una situazione provvisoria dell'esercizio in corso, aggiornata almeno al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nel caso di società di persone o di ditte individuali andrà presentata copia dei bilanci degli ultimi due esercizi riportati sul "libro inventari";
- Visura camerale con attestazione pagamento diritto camerale per l'anno in corso;
- Dichiarazione dei redditi (modello unico);
- Dichiarazione di regolarità contributiva verso INAIL, INPS (rilasciata dagli enti competenti) o D.U.R.C. dell'ultimo trimestre;
- Ogni elemento di natura finanziaria e bancaria che il Consorzio ritenesse necessario per la valutazione della richiesta di garanzia.

### **ART. 3 – LIMITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DI RICHIESTA DI GARANZIA.**

Possono presentare domanda le imprese aderenti a EDILCONFIDI e quelle non ancora socie che abbiano, tuttavia, inoltrato formale domanda di ammissione al Confidi, anteriormente alla valutazione della richiesta da parte del Comitato del Credito o del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 4 – RISCHIO MASSIMO**

L'importo massimo dei finanziamenti garantiti dall'Edilconfidi nei confronti di ogni singola impresa o di gruppi di imprese – come tali individuabili ai sensi dell'art. 2359 del c.c. – ovvero facenti capo, anche per interposta persona, ad uno stesso soggetto che ne esercita il controllo e/o un'influenza determinante, è stabilito in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

In presenza di finanziamenti a rimborso rateale, la quota di capitale già restituita dall'impresa beneficiaria non concorrerà al calcolo dell'importo massimo di cui al paragrafo che precede.

# **EDILCONFIDI L'AQUILA**

**Società Cooperativa Garanzia Fidi Fra Costruttori Edili ed Imprese Affini  
C.F. 0019180663**

L'importo massimo della garanzia della Cooperativa non potrà eccedere il 50% del fido concesso ad ogni singola impresa o gruppo di imprese, qualunque sia la forma di utilizzo delle linee di credito. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle linee di credito delle operazioni ordinarie, i limiti di ciascuna categoria – nel rispetto del predetto tetto massimo di Euro 250.000,00 – sono così fissati:

- Apertura di credito in c/c → 100.000,00 €
- Anticipo fatture → 150.000,00 €
- Anticipo S.A.L. → 150.000,00 €
- Sconto portafoglio accettato → 200.000,00 €

Per i limiti delle altre forme tecniche si fa riferimento alle convenzioni in essere.

Per le operazioni straordinarie, l'importo massimo concedibile è di Euro 20.000,00.

Con riferimento allo scopo della richiesta, esse dovranno avere una durata massima di mesi 6 (sei) e ripianate con rate fisse mensili comprensive di capitale ed interessi.

Le operazioni speciali, invece, sempre nel rispetto del limite massimo di Euro 250.000,00, avranno dei limiti a seconda del tipo di operazione richiesta.

Le nuove richieste di linee di credito non potranno superare l'importo di 80.000,00 € di cui il massimo concedibile per apertura di credito in c/c non potrà eccedere 40.000,00 Euro.

Tutte le nuove concessioni potranno essere modificate, in aumento, alla prima scadenza annuale della concessione.

Le nuove richieste potranno essere esaminate soltanto in presenza di almeno un bilancio completo. Per le ditte individuali, invece, bisogna documentare un anno di attività o, in caso di inizio di attività, un'adeguata situazione patrimoniale.

Per le operazioni speciali ed in particolare per quelle di consolidamento dei debiti a breve e/o ricapitalizzazione aziendale, sarà il Consiglio di Amministrazione o il Comitato del Credito, se nominato e delegato allo scopo, a stabilire, di volta in volta, dopo un'attenta particolare valutazione, le modalità dell'intervento in considerazione degli alti rischi ad esse connessi.

## **ART. 5 – ORGANI PREPOSTI ALLA ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI GARANZIA.**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo competente per il rilascio della garanzia.

Esso può:

- deliberare la concessione della garanzia così come richiesta;
- deliberare la concessione della garanzia subordinandola alla riduzione dell'importo ed alla eventuale durata del finanziamento;
- rinviare la decisione, richiedendo all'impresa ulteriore documentazione;
- respingere la richiesta di garanzia;
- formulare eventuali suggerimenti complementari alla richiesta di garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, a norma di statuto, il Comitato del Credito, per una preliminare valutazione delle domande di concessione delle garanzie. Il Comitato, ove istituito, si riunisce per convocazione del suo Presidente e redige apposito verbale di ogni seduta sottoscritto dai partecipanti. Il verbale dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione per le singole deliberazioni di concessione delle garanzie.

Il Comitato per il Credito predispone un REGISTRO INTERNO "GARANZIE" ove andranno annotate cronologicamente le pratiche che hanno dato luogo al rilascio della garanzia evidenziando l'anagrafica del richiedente, le modalità del finanziamento, gli importi richiesti e accordati dalla banca, l'importo della garanzia a carico dell'Edilconfidi, la scadenza e gli estremi della approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato del Credito predispone, altresì, per la verifica del limite di cui al precedente art. 4, la compilazione di un REGISTRO SOCI GARANTITI, ove dovranno essere tempestivamente riportate tutte le concessioni di garanzia deliberate con relativi importi e scadenze, raggruppate per ogni singolo socio.

# **EDILCONFIDI L'AQUILA**

*Società Cooperativa Garanzia Fidi Fra Costruttori Edili ed Imprese Affini*  
C.F. 0019180663

## **ART. 6 – PROCEDURE DI APPROVAZIONE.**

Le domande di fido, redatte in conformità del presente regolamento, verranno preliminarmente esaminate dal personale di segreteria addetto per verificare la corretta compilazione e la completezza della documentazione allegata.

Per ogni domanda, la segreteria predisporrà una scheda sintetica sul richiedente, riportando gli affidamenti concessi dalle banche convenzionate e garantiti dal Consorzio, risultanti dal registro SOCI GARANTITI, e quelli oggetto della domanda in esame.

Completato l'esame formale della documentazione, questa viene trasmessa unitamente alla scheda sintetica, al Comitato per il Credito per la valutazione preliminare globale. A seguito di tale valutazione il Comitato formulerà un parere sull'importo massimo della garanzia concedibile. La decisione del Comitato per il Credito sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la delibera del rilascio della garanzia. Sulle richieste di garanzia, dei membri e dei familiari del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, è richiesta l'unanimità di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Gli assenti alla riunione andranno interpellati a cura del Presidente del predetto Consiglio.

In caso di esito favorevole, la segreteria trasmetterà alla banca prescelta un esemplare della domanda munito del timbro di protocollo. Concluso l'esame ed assunte le decisioni finali la banca ne dà comunicazione al Consorzio.

Il giorno successivo il Consorzio provvederà a comunicare all'impresa l'esito della richiesta.

## **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE.**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è responsabile della sua corretta e puntuale applicazione, e provvederà ad informare il personale del Consorzio e le banche convenzionate delle procedure e dei criteri contenuti nel presente Regolamento.

Trimestralmente e comunque ogni volta lo ritenga necessario, il Presidente trasmetterà al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sullo stato delle garanzie concesse, evidenziando in particolare le eventuali posizioni di rischio per il Consorzio.

I fidi per scoperto di c/c eccedenti il tetto massimo di 100.000,00 Euro, già accordati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno tendere ad essere riportati entro il predetto importo in un ragionevole lasso di tempo e senza portare pregiudizio all'impresa affidata.